



FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO (FFC)

VERSIONE 05/02/2025

ABSTRACT

• CHI SONO

Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti indicati all'art. 12 del DPR. n. 917/1986 (TUIR), a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato nonché i figli (anche non conviventi);
- i figli del coniuge deceduto e gli ascendenti (conviventi).

Dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il suddetto limite è elevato a € 4.000,00 annui.

• PERCHÉ ISCRIVERE UN FFC

Per estendere anche a loro i vantaggi legati alla costituzione di una posizione di previdenza complementare; è importante soprattutto per le nuove generazioni che potranno così beneficiare di una precoce iscrizione alla previdenza complementare ed avviare un percorso pensionistico sin dalla giovane età.

• ISCRIZIONE

Il dirigente iscritto che intende iscrivere un FFC utilizza un'apposita funzione presente nella propria area riservata del sito. Il FFC, al quale il Fondo ha trasmesso le credenziali di accesso nella propria area riservata, procede all'adesione compilando l'apposito modulo.

Il FFC, la cui adesione risulti perfezionata, dispone di 30 giorni per recedere.

Nel caso di FFC minorenni o sottoposto a tutela, tutti gli adempimenti sono posti in essere dal soggetto esercente la potestà genitoriale o dal tutore.

• CONTRIBUZIONE

FFC MINORENNE: versamenti solo dal dirigente iscritto;

FFC MAGGIORENNE: versamenti da:

- Dirigente iscritto (anche se ha perso i requisiti di partecipazione al Fondo);
- FFC maggiorenne;

EX FFC MAGGIORENNE: versamenti solo a proprio carico tramite la prosecuzione volontaria.

L'ammontare e la periodicità della contribuzione sono determinate dai soggetti legittimati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- primo versamento almeno pari a € 300,00;
- successivi versamenti almeno pari a € 100,00.

• MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato con bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie indicate sul modulo di versamento disponibile nell'area riservata del sito.

È necessario porre particolare attenzione alla causale del bonifico in caso di pagamenti a favore di più Familiari.

- **INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI**

I contributi versati vengono investiti nel/i comparto/i scelto/i all'atto dell'adesione. La scelta può essere modificata con le modalità e condizioni previste dallo Statuto del Fondo.

- **DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI**

FFC senza disponibilità di reddito

La deducibilità spetta al dirigente iscritto, fermo restando l'importo di € 5.164,57 complessivamente stabilito per legge; l'importo non dedotto deve essere comunicato al Fondo da parte del FFC tramite l'apposito modulo.

FFC con disponibilità di reddito non superiore a € 2.840,51 (o a € 4.000,00)

La deducibilità spetta, in primis, al FFC e, solo dopo aver esaurito il suo reddito, spetta – per l'ammontare da questi non dedotto e fermo restando l'importo di € 5.164,57 complessivamente stabilito per legge – al dirigente iscritto, nel rispetto del limite citato; l'importo non dedotto deve essere comunicato al Fondo da parte del FFC tramite l'apposito modulo.

Familiare con disponibilità di reddito superiore a € 2.840,51 (o a € 4.000,00 – e quindi da non considerarsi fiscalmente a carico)

La deducibilità spetta direttamente al familiare ex fiscalmente a carico nel rispetto del massimale di € 5.164,57; l'importo non dedotto deve essere comunicato al Fondo da parte del familiare ex fiscalmente a carico.

- **SPESE**

Le spese gravanti sul FFC sono le medesime previste per il dirigente iscritto (art. 7 dello Statuto del Fondo).

- **PERDITA DELLA CONDIZIONE DI FAMILIARE A CARICO**

Nel caso in cui il Familiare a Carico perda la condizione di FFC, il dirigente iscritto dovrà tempestivamente darne comunicazione al Fondo tramite specifico modulo disponibile nell'area riservata del sito.

- **PRESTAZIONI**

Il FFC può usufruire delle prerogative individuali e delle prestazioni previste dalla normativa di riferimento e dallo Statuto del Fondo, ad eccezione del riscatto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. d) dello Statuto stesso.

